

**DIRETTIVA 2001/91/CE DELLA COMMISSIONE****del 29 ottobre 2001****che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, quale da ultimo modificata dalla direttiva 2001/90/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 2 bis inseritovi dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/16/CE ha vietato l'impiego dell'esacloroetano nella produzione e nella lavorazione di metalli non ferrosi, pur consentendo agli Stati membri a titolo di deroga di continuare a permetterne l'impiego, a determinate condizioni, nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio.
- (2) La necessità di deroghe è venuta meno e l'allegato I della direttiva 76/769/CEE va quindi adeguato al processo tecnico per quanto riguarda l'esacloroetano con l'abolizione di dette deroghe.
- (3) Le restrizioni all'impiego dell'esacloroetano disposte dalla presente direttiva tengono conto dello stadio attuale delle conoscenze e delle tecniche in rapporto alla disponibilità di alternative adeguate.
- (4) La presente direttiva non ha alcuna ripercussione sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la tutela dei lavoratori contenuta nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, e nelle singole direttive su di essa basate, con particolare riferimento alla direttiva 90/394/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE <sup>(7)</sup>.
- (5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli

ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico secondo quanto specificato nell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a partire dal 30 giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2001, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 116 del 6.5.1997, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66.

## ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 2006664	Non può venir impiegato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi»
---	--